

ziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, modificato dall'articolo 14 della legge 12 agosto 1974, n. 370, è sostituito dal quadro D, allegato alla presente legge.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a bandire un concorso interno per titoli, integrato da un colloquio, ad un numero di posti pari al 50 per cento di quelli disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, di consigliere del ruolo del personale tecnico delle costruzioni, riservato al personale assunto ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbia prestato lodevole servizio per almeno due anni ed al personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che sia munito del diploma di laurea in ingegneria — sezione edile e meccanica — o in architettura.

E' abrogato il secondo comma dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1974, n. 370, limitatamente al quadro C della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La qualifica di primo dirigente tecnico delle telecomunicazioni e delle costruzioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è conferita, nel limite dei posti complessivamente disponibili sino al 31 dicembre 1982, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati della corrispondente carriera direttiva con qualifica non inferiore a vice dirigente o equiparata, in possesso dell'anzianità complessiva di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica superiore a quella di consigliere ed equiparata.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel precedente comma le promozioni alla qualifica di primo dirigente si effettuano prescindendo dall'osservanza dei termini previsti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I promossi ai sensi dei precedenti commi alla qualifica di primo dirigente, che provengono dalla qualifica ad esaurimento, conservano l'anzianità acquisita in detta qualifica.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo le promozioni alla qualifica di dirigente superiore tecnico delle costruzioni si effettuano prescindendo dall'osservanza dei termini previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvederà con gli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1982 e per gli anni successivi.

Art. 16.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — GASPARI —
DI GIESI — ANDREATTA
— LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

QUADRO D

DIRIGENTI TECNICI DELLE COSTRUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	12	Vice direttore centrale	1
			Ispettore generale per i compartimenti e consigliere ministeriale aggiunto	11
E	Primo dirigente	24	Vice consigliere ministeriale	2
			Direttore di divisione	6
			Direttore di ufficio compartimentale	16
				36

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 giugno 1981.

Autorizzazione alla società Norditalia S.p.a. ad estendere l'attività assicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Norditalia - Compagnia di assicurazione S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa n. 222, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ad altri rami;